

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI N° I FABBRICATO (20° LOTTO)

COMPREDENTE N° 9 ALLOGGI POPOLARI NEL COMUNE DI

OSTUNI, AI SENSI DELLA LEGGE 24.7.1959 N° 622. =

IMPRESA: Lorenzo SCHIAVONE - PASANO

Importo aggiuntivo al nettoL. 1.770.714. =

Repertorio N° 3840

ATTO AGGIUNTIVO N° I

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno ventotto del mese di Novembre nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via G. B. Casimiro n. 9. =

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Autorizzato alla stipula dei contratti dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, giusta deliberazione 10.II.1955, n.347 ai sensi dell'Art.151 del R.D. 28.4.1938, n.II65, sono comparci, senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusto l'Art.28 della vigente Legge notarile del 12.2.1913, n.89.

I°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a

2-12-1961

registrato a Brindisi li

al N. 962 Mod. 1 Vol.

Esatte lire

Tremilatrecentodici

IL DIRETTORE DI 2° C.L.
Pio Illeggibile

11

La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

2°)-Schiavone Lorenzo, nato il 24.4.1916 in Fasano ed ivi domiciliato in Via Di Bari n.70-Imprenditore edile.

3°)-Gofano Vito, titolare della Impresa edile omonima, nella sua qualità di supplente.

P R E M E S S O

-Che con contratto 18.9.1960, n.3333 di Repertorio, registrato a Brindisi il 28.9.1960 al n. 607-Mod.I-Vol.II6, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa, Schiavone Lorenzo i lavori di costruzione di un fabbricato (20°Lotto), comprendente n.9 alloggi popolari nel Comune di Ostuni ai sensi della Legge 24 luglio 1959, n.622, per l'importo di L. 16.640.750.al netto dell'offerta ribasso contrattuali di L.10,05% (Lire dieci e centesimi cinque per cento).

-Che in data 4.4.1961 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori relativi a maggiori opere dell'importo di L. 1.770.714.=; al netto del ribasso contrattuale di L. 10,05% (Lire dieci e centesimi

cinque per cento) oltre a L.88.536.= per spese generali e quindi complessivamente per L. I.859.250.=

-Che tale perizia è stata approvata dal Ministero dei LL.PP., con D.M. n.6859 in data 29 Luglio 1961, registrato alla Corte dei Conti il 4 Settembre 1961 reg.38 foglio 300 nell'importo di L. I.859.250.= di cui L. I.770.714.= per lavori al netto del ribasso e L. 88.536.= per spese generali.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da netto L.16.640.750.= a nette L. 18.411.464.=

ART.3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di L. 10,05% (lire dieci e centesimi cinque per cento) di cui al contratto principale.

ART.4 - Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità

ART.5 - In prezzi in base ai quali verranno valuta-
ti i lavori del presente atto aggiuntivo, sette dedu-
zione del ribasso di L.10,05% (Lire dieci e centesi-
mi cinque per cento) sono quelli del contratto prin-
cipale ed i seguenti nuovi prezzi:

N.P.1 - Sovraprezzo alla voce n°33 per l'impiego di
marmette con graniglia a fondo colorato, com-
preso il verde, il resto come alla voce
n°33.

Al metro quadrato Lire duecento-
cinquanta mq. L. 250.-

N.P.2 - Provvista e posa in opera di cordoncini
calcarei della sezione di 0,15x0,30 e del-
la lunghezza minima di m.0,70 compresi i p
pezzi in curva, lavorati alla boggiarda, sa-
gomati superiormente, scalpellinati negli
assetti per non meno di cm.5 in opera su
lette di piatrisco dello spessore di cm.10,
con malta cementizia per la posa in opera
e per i giunti.

Al metro lineare Lire Settecen-
tottanta ml. L. 780.-

ART.6 - Il termine per l'ultimazione dei lavori ri-
mane fisso quello stabilito nel contratto principa-
le.

ART.7 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.8 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

A richiesta, io funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattasi a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di che trattasi sono eseguiti con i fondi della Legge 24 luglio 1959, n°622 ed a norma del Testo Unico 28.4.1938, numero II65 e della Legge 2.7.1949, n°408 e successive modificazioni e l'Istituto intende avvalersi, ai fini predetti, di tutte le disposizioni di Legge in vigore.

Resta a totale carico dell'Impresa assuntrice l'imposta generale sull'entrata.

Il presente atto consta di due fogli di carta bollata scritti da persona di mia fiducia per intero

su facciate cinque, oltre le formalità di chiusura.

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Schiavone Lorenzo

" : Cofano Vito - Impresa supplente

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li _____

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Gen. Avv. Vincenzo Palma)

